

## Banca Popolare di Fondi Società Cooperativa

### **Informativa al pubblico sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica**

Con la Comunicazione del 30 giugno 2020 Banca d'Italia ha recepito gli Orientamenti EBA relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate in risposta alla crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07).

Tali orientamenti richiedono agli intermediari di fornire informazioni in merito a:

- i finanziamenti oggetto di “moratorie” che rientrano nell’ambito di applicazione degli Orientamenti EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- i finanziamenti oggetto di misure di concessione (cd. Forbearance measures) applicate a seguito della crisi Covid-19;
- i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico. Suddetta informativa si applica dal 30 giugno 2020 e ha frequenza semestrale.

Tali informazioni sono segnalate con frequenza trimestrale a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2020 conformemente a quanto previsto all’Allegato 1 degli Orientamenti EBA 2020/07 (“Modelli di segnalazione delle informazioni sulle esposizioni oggetto di misure applicate in risposta alla crisi Covid-19”), mentre l’informativa al pubblico è fornita con frequenza semestrale a partire dal 30 giugno 2020 conformemente a i modelli di cui all’Allegato 3 degli Orientamenti EBA (“Modelli di informativa per le informazioni sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni soggette a schemi di garanzia pubblica”).

Di seguito si forniscono le informazioni quantitative e qualitative semestrali sulle esposizioni soggette a moratoria legislativa e non legislativa e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica con riferimento al **31 dicembre 2021**.

Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

# Al 31 dicembre 2021 non sono in essere moratorie legislative e non legislative conformi agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

in migliaia di euro

## Modello 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

**Finalità:** fornire una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

**Ambito di applicazione:** il modello si applica a tutti gli enti creditizi soggetti a tutti o ad alcuni degli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 del medesimo.

**Contenuto:** il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni in bonis e deteriorati e le relative riduzioni di valore accumulata e variazione accumulata del fair value (valore equo) dovuta al rischio di credito, secondo l'ambito di consolidamento regolamentare conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.

**Frequenza:** semestrale.

**Formato:** fisso.

**Descrizione di accompagnamento:** gli enti dovrebbero spiegare il tipo di moratoria ammissibile concessa (ad es. proroga, sospensione o riduzione del capitale e/o degli interessi per un periodo di tempo limitato predefinito), i diversi settori e branche di attività economica in cui sono applicate le moratorie ammissibili, nonché le eventuali perdite economiche realizzate e le modalità di calcolo di tali perdite.

	a	b	c		e	f		g	h	i				l	m		n	o
			d			g				k					n			
			Valore contabile lordo			Deteriorate				Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito					Deteriorate			
In bonis		Deteriorate		In bonis		Deteriorate		Deteriorate		Afflussi nelle esposizioni deteriorate								
			Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni			Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Fase 2)		Di cui: esposizioni oggetto di misure di «forbearance»	Di cui: inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da non più di 90 giorni				
1	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	di cui: a famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	di cui: a società non finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	di cui: a piccole e medie imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

### Definizioni

Righe:

Moratoria: moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate in risposta alla crisi Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

Disaggregazione della controparte: gli enti dovrebbero applicare la disaggregazione della controparte quale definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'assegnazione della controparte a un settore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante, o determinante, ai fini della decisione dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, paese di residenza e codice NACE dovrebbe basarsi sulle caratteristiche del debitore più rilevante o determinante.

Piccole e medie imprese: quali definite nell'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Colonne:

Valore contabile lordo: il valore contabile lordo quale definito nell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizione oggetto di misure di «forbearance»: le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» quali definite nell'allegato V, parte 2, punti da 240 a 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. A seconda che le esposizioni oggetto di misure di «forbearance» soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'allegato V del suddetto regolamento, esse possono essere identificate come deteriorate o in bonis.

Esposizioni deteriorate: quali definite nell'articolo 47 ter, paragrafo 3, del CRR, e nell'allegato V, parte 2, punti da 213 a 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

"Esposizioni deteriorate oggetto di misure di «forbearance»: cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punti da 240 a 268, delle NTA.

In questa colonna dovrebbero essere segnalate le esposizioni soggette a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono anche oggetto di altre misure di «forbearance» connesse alla crisi Covid-19."

Esposizioni in stato di default: esposizioni che sono classificate come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito: dovrebbero essere inclusi qui gli importi determinati a norma dell'allegato V, parte 2, punti da 69 a 71, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

"Di cui fase 2: le categorie di riduzione di valore quali definite nell'IFRS 9.5.5. «Fase 2» si riferisce alla riduzione di valore misurata in conformità dell'IFRS 9.5.5.3.

Le colonne «Di cui fase 2» non dovrebbero essere segnalate dagli enti che applicano principi contabili nazionali generalmente accettati sulla base della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari."

La colonna «afflussi nelle esposizioni deteriorate» dovrebbe riflettere i valori lordi delle esposizioni, ossia non dovrebbe tener conto dei valori netti dovuti ai deflussi registrati nel periodo di informativa, e dovrebbe essere compilata su base semestrale a partire dalla fine della precedente data di informativa.

"Gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi dovrebbe essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento.

La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non dovrebbe essere indicata come afflusso."

Al 31 dicembre 2021, i rapporti che hanno beneficiato delle moratorie ammontano a circa Euro 148,8 milioni.

<b>Finalità:</b> fornire una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative conformi agli orientamenti EBA/GL/2020/02, disaggregati in base alla durata residua di tali moratorie.
<b>Ambito di applicazione:</b> il modello si applica a tutti gli enti creditizi soggetti a tutti o ad alcuni degli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 del medesimo.
<b>Contenuto:</b> il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni presentato in base alla durata residua delle moratorie relative ai pagamenti dei prestiti secondo l'ambito di consolidamento regolamentare conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
<b>Frequenza:</b> semestrale.
<b>Formato:</b> fisso.
<b>Descrizione di accompagnamento:</b> gli enti dovrebbero spiegare la durata delle moratorie applicate e la revisione della durata (proroga) delle moratorie relative ai pagamenti dei prestiti.

	a	b	c	d	e	f	g	h	i					
										Valore contabile lordo				
										Numero di debitori	Di cui: moratorie legislative	Di cui: scadute	Durata residua delle moratorie	
<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno										
1	Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	894	148.793											
2	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	894	148.793	137.913	148.793	-	-	-	-					
3	di cui: a famiglie		35.724	24.844	35.724	-	-	-	-					
4	di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale		18.058	8.351	18.058	-	-	-	-					
5	di cui: a società non finanziarie		112.954	112.954	112.954	-	-	-	-					
6	di cui: a piccole e medie imprese		112.954	112.954	112.954	-	-	-	-					
7	di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale		42.330	42.330	42.330	-	-	-	-					

#### Definizioni

Righe:

Moratoria: cfr. la definizione nel modello 1, «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

Prestiti e anticipazioni: cfr. allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria: come definiti nel paragrafo 19, lettera a), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a) o per il valore contabile lordo (colonna b), gli enti dovrebbero indicare il numero di richieste ricevute dai clienti o il corrispondente valore contabile lordo per le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE, indipendentemente dal fatto che la relativa moratoria sia già stata attuata. Laddove il numero di debitori aventi il diritto di chiedere una moratoria conforme agli orientamenti dell'ABE o il corrispondente valore contabile lordo non sono noti (ad esempio a causa delle specificità della moratoria), il numero dei debitori a cui è stata offerta la moratoria e il numero dei debitori a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali, e, analogamente, il valore contabile lordo della moratoria offerta e il valore contabile lordo a cui è stata applicata la moratoria possono essere uguali.

Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa): come definiti nel paragrafo 19, lettera b), degli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In questa riga, per il numero di debitori (colonna a), gli enti dovrebbero indicare il numero di debitori le cui richieste di moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE sono già state attuate.

Disaggregazione della controparte: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

PMI: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

#### Colonne:

Valore contabile lordo: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative». Nel caso del modello 2, il valore contabile lordo include non soltanto le moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE ancora attive, ma anche quelle già scadute, ossia il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie conformi agli orientamenti dell'ABE che sono scadute alla data di riferimento (ossia la vita residua delle moratorie è pari a zero).

Durata residua delle moratorie: il tempo che intercorre tra la data di riferimento e la fine dell'applicazione delle moratorie (legislative e non legislative) relative ai pagamenti dei prestiti applicate conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02.

In merito ai nuovi finanziamenti e alle rinegoziazioni dei fidi in essere concessi secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità al 31 dicembre 2021 risultano in essere 206,5 milioni di nuovi prestiti, concessi a 1.881 clienti. I comparti di attività economica maggiormente interessati sono “Attività Manifatturiere”, “Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli” e “Costruzioni”.

**Modello 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19**

<b>Finalità:</b> fornire una panoramica del volume di nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi Covid-19.
<b>Ambito di applicazione:</b> il modello si applica a tutti gli enti creditizi soggetti a tutti o ad alcuni degli obblighi di informativa di cui alla parte otto del CRR, ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 del medesimo.
<b>Contenuto:</b> il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica connessi alla crisi Covid-19 secondo l'ambito di consolidamento regolamentare conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
<b>Frequenza:</b> semestrale.
<b>Formato:</b> fisso.
<b>Descrizione di accompagnamento:</b> gli enti dovrebbero spiegare l'entità, la durata e la copertura settoriale delle garanzie pubbliche, nonché lo stato di «in bonis», «oggetto di misure di «forbearance»» e «deteriorato» di questi nuovi prestiti.

	a	b	c	d
	Valore contabile lordo		Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
		di cui: oggetto di misure di «forbearance»	Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
1 <b>Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica</b>	206.501	16.777	172.392	7.954
2 di cui: a famiglie	35.496			389
3 di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale				
4 di cui: a società non finanziarie	170.930	14.349	144.151	7.564
5 di cui: a piccole e medie imprese	170.930			7.564
6 di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale	3.591			1.797

**Definizioni**

**Righe:**

Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica: cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 1, punto 32, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Disaggregazione della controparte: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

PMI: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

**Colonne:**

Valore contabile lordo: cfr. la definizione nel modello 1 «Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative».

"di cui oggetto di misure di «forbearance»: cfr. articolo 47 ter del CRR; allegato V, parte 1, punto 34, e parte 2, punto 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Si dovrebbe indicare il valore contabile lordo del nuovo contratto («rifiinanziamento del debito») concesso nell'ambito di un'operazione di rifinanziamento che si configura come misura di «forbearance»."

Garanzie pubbliche ricevute: cfr. paragrafo 18 dei presenti orientamenti; allegato V, parte 2, punti 172 e 174, delle NTA

Gli enti dovrebbero indicare l'importo massimo della garanzia pubblica introdotta dagli Stati membri in risposta alla crisi Covid-19 per i nuovi prestiti e anticipazioni. L'importo della garanzia non dovrebbe superare il valore contabile lordo del relativo prestito. L'esistenza di altre forme di garanzia reale o di garanzia personale non dovrebbe essere presa in considerazione nel calcolare l'importo massimo della garanzia pubblica ricevuta nel contesto della crisi Covid-19 che può essere richiamato.

"Afflussi nelle esposizioni deteriorate: gli afflussi dovrebbero essere indicati su base semestrale dall'inizio del periodo di informativa fino alla data di riferimento.

Per un'esposizione che viene riclassificata più volte da deteriorata a in bonis durante il periodo di informativa, l'importo degli afflussi deve essere identificato sulla base di un confronto tra lo stato dell'esposizione all'inizio del periodo di informativa e il suo stato alla data di riferimento. La riclassificazione di un'esposizione deteriorata da un portafoglio contabile a un altro non deve essere indicata come afflusso.

”